



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo

Determina n° 62 del 14.11.2022

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

Reg.Pubbl. n. _____ del 21/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Dato atto che nello specifico l'art. 67 succitato definisce la modalità di costituzione del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, oltre a fissare i criteri di determinazione dell'unico importo consolidato anno 2017;

Considerato che la disciplina lo stesso articolo al comma 2 stabilisce i criteri per gli determinare tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, e al comma definisce le risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi di parte variabile;

Preso atto che la costituzione del fondo va certificata dall'organo di revisione e che l'importo determinato nel 2017, come certificato dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare per gli anni successivi;

Considerato che a partire dall'anno 2021 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 dall'anno 2019 e seguenti
- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2019

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022.

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale *"la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*.

Preso atto che il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Accertato che nello strumento di programmazione approvato sono state previste le risorse per dare copertura alla spesa;

Preso atto della regolarità tecnica e contabile che con la presente determina si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che con verbale del 07.11.2022 è stato espresso parere favorevole da parte dell'organo di revisione;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

DETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa, di costituire il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, per complessivi euro € 32.219,24 come da allegato A al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
2. di prendere atto che il fondo come sopra costituito, tenendo conto delle sole voci soggette al limite, rispetta i vincoli previsti per legge
3. di prendere atto del parere favorevole dell'organo di revisione che si allega alla presente facendone parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL.
5. di trasmettere la presente alle OO.SS. e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione;
6. di prendere atto che con atto successivo verrà proposta alle OO.SS. e alle RSU la relativa ipotesi di distribuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivana Barbaglia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000.

Li, 14.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ivana Barbaglia

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2022

Descrizione	Risorse previste
A RISORSE DECENTRATE STABILI IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 COMMA 1	
Art. 67 comma 1: Fondo risorse decentrate da unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004; nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.12.2004, pari allo 0,20 % del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità;	€ 29.406,24
B INCREMENTI RISORSE STABILI ART. 67 COMMA 2	
Art. 67 comma 2 lett. a) Incremento fondo € 83,20 x 6 (numero dipendenti al 31.12.2015)	€ 499,20
Art. 67 comma 2 lett. b) Incremento importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (applicabile fin dall'esercizio 2018 in aumento rispetto ai limiti di legge – Sez Autonomie Corte dei Conti n. 19/2018)	€ 813,80
Art. 67 comma 2 lett. c): Incremento importo corrispondente alle R.I.A. e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota della tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione d'anno	
Art. 67 comma 2 lett. d) Incremento eventuali risorse riassorbite ai sensi art. 2 comma 3 D.Lgs n. 165/2001 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all' articolo 45 , comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell' articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva	

Art. 67 comma 2 lett. e) Incremento necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico accessorio di personale trasferito, anche nell' ambito di processi associativi. Di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza , ferma restando la capacità spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge a seguito di trasferimento di personale....	
Art. 67 comma 2 lett. f) Incremento riservato alle regioni	==
Art. 67 comma 2 lett. g) Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	
Art. 67 comma 2 lett. h) Risorse stanziare ai sensi del comma 5 lett. a) da aggiungere alla componente stabile di cui alla comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
Art. 67 comma 5 lett. a) Risorse da destinare alla componente stabile in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
TOTALE RISORSE STABILI ART. 67 COMMI 1 E 2 A+B	€ 30.719,24
C ALIMENTAZIONE FONDO CON RISORSE VARIABILI DI ANNO IN ANNO – ART. 67 COMMA 3	
Art. 67 comma 3 lett. a) Risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 , anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d) del CCNL del 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL del 5.10.2001 (sponsorizzazioni e servizi a pagamento)	
Art. 67 comma 3 lett. b) Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 commi 4, 5,6 del D.L. 6.7.2011 n. 98 (piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese)	
Art- 67 comma 3 lett. c) Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore di personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	
Art- 67 comma 3 lett. d) Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,ù, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le fazioni di mese superiore a quindici giorni: lì importo confluisce nel fondo dell' anno successivo alla cessazione del servizio	
Art. 67 comma 3 lett. e) Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del ccnl del 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo	

Art. 67 comma 3 lett. f) Risorse di cui all' art. 54 del ccnl del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)	
Art. 67 comma 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case di gioco...	
Art. 67 comma 3 lett. h) L'importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati ai sensi del comma 4 (integrazione della componente variabile di cui al comma 3 sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1887)	
Art. 67 comma 3 lett. i) Importo corrispondente alle eventuali risorse ai sensi del comma 5 lett. b) Corrisponde al disapplicato art, 15 comma 5 del ccnl del 1.4.1999 Per dettaglio vedere art. 67 comma 5 lett. b)	€ 1.500,00
Art. 67 comma 3 lett. j) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziati in applicazione della normativa di cui ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi /comma 8 riservato alle regioni; comma 9 possibilità di estensione art. 8 in via sperimentale ad altri enti)	
Art. 63 comma 3 lett. k) Integrazione componente variabile del fondo a seguito del trasferimento di personale ai sensi del comma 2 lett. e) limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile del fondo	
Art. 67 comma 5 lett. b) – importo da collocare alla voce art. 67 comma 3 lett. i) Incremento quota variabile di cui al comma 3 per il conseguimento degli obiettivi dell' ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater comma 1 lett. c) (erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale)	
Applicazione art. 208 commi 4 lett. c) e 5 D.Lgs 285/1992 e art. 56-quater CCNL 21.5.2018	
C TOTALE RISORSE VARIABILI ART. 67 COMMA 3	€ 1.500,00
D TOTALE FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2022 A+B+C (comprensivo di integrazione limite di spesa art. 67 comma 2 lett. a) e b	€ 32.219,24

Prospetto di riscontro rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2016 *

A Fondo trattamento economico accessorio anno 2016	€ 30.906,24
B Spesa stanziata per incarichi posizioni organizzative anno 2016	€ 27.840,00
Totale A + B	€ 58.746,24

C Fondo trattamento economico accessorio anno 2022 al netto degli importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) e b)	€ 30.906,24
D Spesa stanziata per incarichi posizioni organizzative anno 2022	€ 27.000,00
Totale C+ D	€ 57.906,24
* totale C+ D non deve essere superiore a totale A + B	

